

CARLOS J. ERRÁZURIZ M.

LA RILEVANZA CANONICA
DELLA SACRAMENTALITÀ DEL MATRIMONIO
E DELLA SUA DIMENSIONE FAMILIARE (*)

1. Un paradosso. — 2. Le proposte tendenti a rivalutare la sacramentalità del matrimonio. — 3. Un'adeguata concezione della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare. — 4. La rivisitazione di alcuni problemi canonistici legati alla sacramentalità del matrimonio. — 5. Il ruolo del matrimonio e della famiglia nel diritto della Chiesa.

1. *Un paradosso.*

Confrontandosi col quesito circa la rilevanza che l'attuale sistema matrimoniale canonico attribuisce alla dimensione sacramentale del matrimonio, sorge una duplice constatazione iniziale, in qualche modo paradossale.

Da un lato, la regolamentazione codiciale circa il matrimonio si trova nell'ambito dei sacramenti. Lo stesso can. 1055, perno dell'intera disciplina, nel suo primo paragrafo contiene proprio l'affermazione della dignità sacramentale dell'alleanza matrimoniale, e nel secondo paragrafo deduce la c.d. inseparabilità tra il contratto ed il sacramento; segue poi il can. 1056, in cui si dichiara la peculiare fermezza delle proprietà essenziali dell'unità e dell'indissolubilità nel matrimonio sacramentale ⁽¹⁾. Inoltre, la sacramentalità, in modo diretto o indiretto, riemerge più volte negli altri canoni sul matri-

(*) Intervento ad una tavola rotonda nel Congresso su *L'espressione canonica della famiglia fondata sul matrimonio dinanzi al III millennio*, organizzato dall'Istituto di Scienze per la Famiglia dell'Università di Navarra in collaborazione con l'Ateneo Romano della Santa Croce, Roma, 3-5 novembre 1994.

⁽¹⁾ Viene in tal modo ricalcata, a questi effetti, la stessa struttura logica dei cann. 1012 e 1013 § 2 del CIC 1917.

monio, sia per fondare la giurisdizione della Chiesa in questo campo (cfr. cann. 1059; 1671), sia in rapporto alla disciplina canonica sulla pastorale e la liturgia matrimoniale (cfr. cann. 1063-1065; 1118-1120), sia in relazione alle diverse ipotesi in cui la propria situazione rispetto alla Chiesa Cattolica comporta delle conseguenze normative nella celebrazione del matrimonio (cfr. cann. 1071 § 1, 4 §; 1086; 1117; 1124-1129), sia per allusione esplicita (cfr. 1099 sull'errore circa la dignità sacramentale) o implicita (cfr. can. 1101 § 2 sulla simulazione) nell'ambito dei requisiti del consenso matrimoniale, sia infine a proposito dei c.d. effetti del matrimonio (cfr. cann. 1134-1136) o dello scioglimento del vincolo (cann. 1141-1150).

Tuttavia, risulta evidente che l'impianto giuridico-canonico di base contempla il matrimonio più nell'ottica della realtà naturale che in quella del suo inserimento nel disegno salvifico. In particolare, si può facilmente sentire la mancata rilevanza della sacramentalità per quel che attiene alle norme sulla capacità matrimoniale nonché sull'oggetto del consenso (cfr. can. 1057). In questo senso, i summenzionati riferimenti all'errore e all'esclusione in tema di sacramentalità colgono solo certe situazioni limite, ma non corrispondono ad un'esigenza positiva di capacità e di volontà rispetto alla dimensione sacramentale, nonché in relazione agli specifici diritti-doveri da essa scaturenti. Ne consegue una certa diffusa impressione secondo cui la sacramentalità resterebbe piuttosto ai margini della disciplina canonica matrimoniale, la quale invece sarebbe tuttora troppo impostata su criteri di diritto naturale, e pertanto non adeguatamente distinta dalla normativa civile ⁽²⁾ (che del resto, com'è ben noto, si è ispirata al modello canonico nel moderno diritto occidentale).

2. *Le proposte tendenti a rivalutare la sacramentalità del matrimonio.*

Negli ultimi decenni si è spesso tentato di rivalutare la sacramentalità del matrimonio, anche sul piano giuridico-canonico, me-

(2) In tal senso, cfr. E. CORECCO, *Le sacrement du mariage, pivot de la constitution de l'Église*, in Id., *Théologie et droit canon. Écrits pour une nouvelle théorie générale du droit canon*, a cura di F. FECHTER-B. WILDHABER-P. LE GAL, Fribourg Suisse 1990, p. 188.

dian­te l'accentua­zione della neces­si­tà della fede soprannatu­rale per ce­lebrare un ma­trimonio vera­mente cristiano, esi­gendola talvolta per la validità delle nozze, al­meno come un presupposto di fatto perché i nu­bendi abbiano l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa nel ma­trimonio dei battezzati. In molti casi questa sottolineatura della fede è stata ac­compagnata da una ten­denza verso una rivalutazione del ma­trimonio civile dei fedeli, la quale implicherebbe secondo alcuni la possibilità di intaccare il principio di inseparabilità tra contratto e sacramento, in modo che i fedeli potrebbero contrarre un ma­trimonio valido non sa­cramentale ⁽³⁾. Anche se con sfumature e toni assai diversi, nella stessa direzione puntano in fondo alcune ten­denze che, pur ribadendo la dottrina tradizionale secondo cui la fede non è richiesta *ad validitatem* per il ma­trimonio dei battezzati, propugnano una rielaborazione dell'esclusione della sacramentalità — concepita alla stregua di quella delle proprietà essenziali, e non più secondo i criteri tradizionali che esi­gono la prevalenza rispetto alla volontà di sposarsi — ⁽⁴⁾, e più recentemente, in seguito alla promulgazione del nuovo Codice, cercano di delimitare l'*error determinans* circa la dignità sacramentale, esplicitamente indicato dal can. 1099 ⁽⁵⁾. Nello stesso senso, non mancano voci tendenti a riconoscere un rilievo di validità all'esclusione dell'educazione religiosa della prole ⁽⁶⁾, o che propongono un riconoscimento della necessità di una proporzionata capacità per l'adempimento degli obblighi soprannaturali propri del ma­trimonio-sacramento ⁽⁷⁾.

⁽³⁾ Circa questa problematica la bibliografia è sterminata. Una sintesi aggiornata si trova in M.A. ORTIZ, *Sacramento y forma del matrimonio*, Pamplona (in corso di stampa).

⁽⁴⁾ Cfr. ad es. Z. GROCHOLEWSKI, *Crisis doctrinae et iurisprudentiae rotalis circa exclusionem dignitatis sacramentalis in contractu matrimoniali*, in *Periodica*, 67 (1978), pp. 283-295. Di recente l'autore è tornato sul tema, ribadendo che a suo parere tale esclusione è poco probabile a causa dell'assenza di motivi pratici per compierla, e chiarendo che non occorre che i nubendi vogliano consapevolmente la sacramentalità, poiché basta che non la escludano. Cfr. *L'errore circa l'unità, l'indissolubilità e la sacramentalità del matrimonio*, in AA.VV., *Error determinans voluntatem (can. 1099)*, Città del Vaticano 1995, pp. 18-21.

⁽⁵⁾ Cfr. ad es. M.F. POMPEDDA, *Mancanza di fede e consenso matrimoniale*, in *Quaderni Studio Rotale*, 2 (1987), pp. 41-71, e ora anche nei suoi *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano 1993, pp. 397-448.

⁽⁶⁾ Cfr. ad es. H. MUSSINGHOFF, *Ausschluß der Erziehung als Ehenichtigkeitssgrund*, in *Archiv für katholisches Kirchenrecht*, 156 (1987), pp. 88 ss.

⁽⁷⁾ Cfr. ad es. D. FALTIN, *L'esclusione della sacramentalità del matrimonio con particolare riferimento al matrimonio dei battezzati non credenti*, in *Quaderni Studio Rotale*, 4 (1989), pp. 38 s.

3. *Un'adeguata concezione della sacramentalità del matrimonio e della sua dimensione familiare.*

Non intendo adesso trattare questa problematica in maniera analitica, tentando di risolvere le varie questioni aperte la cui complessità non sfugge a nessuno. Preferisco avanzare qualche considerazione di fondo, il cui senso potrebbe riassumersi così: certamente occorre prendere assolutamente sul serio la sacramentalità del matrimonio nel diritto della Chiesa, ma ciò comporta anzitutto prendere le mosse da una concezione adeguata di tale sacramentalità.

In tal senso proporrei di rivisitare quella densa e penetrante presentazione della dignità sacramentale del matrimonio contenuta nel n. 11 della *Lumen gentium*: « E infine, i coniugi cristiani, in virtù del sacramento del matrimonio, col quale essi sono il segno del mistero di unità e di fecondo amore che intercorre fra Cristo e la Chiesa, e vi partecipano (cf. Ef 5, 32), si aiutano a vicenda per raggiungere la santità nella vita coniugale, nell'accettazione e nell'educazione della prole, e hanno così, nel loro stato di vita e nel loro ordine, il proprio dono in mezzo al Popolo di Dio. Da questo matrimonio, infatti, procede la famiglia, nella quale nascono i nuovi cittadini della società umana, i quali per la grazia dello Spirito Santo sono elevati col battesimo allo stato di figli di Dio, per perpetuare attraverso i secoli il suo Popolo. In questa che si potrebbe chiamare Chiesa domestica, i genitori devono essere per i loro figli, con la parola e con l'esempio, i primi annunciatori della fede, e secondare la vocazione propria di ognuno, e quella sacra in modo speciale ».

Alla luce di queste parole mi pare di poter fare alcune brevi precisazioni circa la sacramentalità del matrimonio. In primo luogo, la *Lumen gentium* la vede come una dimensione intrinseca al matrimonio, senza cedere minimamente ad una riduzione estrinseca d'indole rituale. Poi, nel situare negli stessi coniugi l'essere segno e partecipazione dell'unione di Cristo con la Chiesa, evidenzia che l'indole sacramentale non attiene soltanto al momento celebrativo dell'*in fieri*, ma anche e soprattutto al matrimonio in quanto realtà relazionale costituita una volta per sempre tra i coniugi, cioè a quel *consortium* o *communitas* d'amore dovuto secondo giustizia che è il matrimonio *in facto esse* ⁽⁸⁾.

⁽⁸⁾ Nell'ambito teologico rimane classica l'esposizione sulla sacramentalità del matrimonio di M.J. SCHEEBEN, *I Misteri del Cristianesimo*, trad. it., Brescia 1953,

Ma vi è ancor di più: la descrizione del sacramento del matrimonio si apre nel testo conciliare alla realtà della famiglia. Nel citato passo della Costituzione conciliare occupa un posto di specialissimo rilievo quello che, con le parole del titolo di questa tavola rotonda, si può chiamare « la dimensione familiare della sacramentalità del matrimonio ». Il testo è diventato celebre a motivo della sua riproposizione della famiglia come « Chiesa domestica ». Nella sua Lettera alle famiglie, Giovanni Paolo II dice che nella Lettera agli Efesini l'apostolo Paolo indica « il matrimonio, ed indirettamente la famiglia, come il "grande mistero" in riferimento a Cristo e alla Chiesa »⁽⁹⁾.

Con ciò non si tratta certamente di stravolgere la dottrina tradizionale sul settenario sacramentale, ipotizzando ad es. una sacramentalità autonoma del rapporto tra genitori e figli basato sulla procreazione umana (quest'ultima, pur dovendo essere legata ad atti liberi dei coniugi, non costituisce in sé un atto libero cui possa essere legata l'efficacia *ex opere operato* caratterizzante i sacramenti in senso proprio, poiché per il raggiungimento della prole non basta il volere). La dimensione familiare della sacramentalità del matrimonio deve fondarsi piuttosto su di una considerazione più completa della stessa realtà sacramentale del matrimonio, in cui appaia sempre più l'inscindibile nesso reale tra matrimonio e famiglia nell'economia della creazione, che non può non trovare totale riscontro in quella della redenzione. Se il matrimonio fonda la famiglia sul piano naturale, nel disegno salvifico ciò che fonda la dimensione cristologica ed ecclesiologica della famiglia è la dignità del matrimonio-sacramento. Sia la celebrazione nuziale che l'unione coniugale, così come il loro rapporto con la grazia, devono essere concepiti nella prospettiva della dimensione costitutivamente familiare del matrimonio, che nel suo farsi e nel suo viversi è del tutto inconcepibile senza l'apertura ai figli. La grazia sacramentale dei coniugi ridonda naturalmente anzitutto negli stessi figli (ma senza limitarsi ad essi, poiché l'efficacia salvifica del mistero del matrimonio e della famiglia implica l'apertura illimitata dell'intero mistero cristiano).

Siffatta comprensione familiare del « grande mistero » di cui parla san Paolo ci riporta ad una constatazione più a monte, implicita nel

pp. 438-452. In campo canonico si raccomanda per la sua profondità quella di J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. III-1, Pamplona 1973, pp. 137-176.

(9) 2 febbraio 1994, n. 19.

menzionato brano conciliare, ed esplicitata da Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*: « Il sacramento del matrimonio ha questo di specifico fra tutti gli altri: di essere il sacramento di una realtà che già esiste nell'economia della creazione, di essere lo stesso patto coniugale istituito dal Creatore "al principio" »⁽¹⁰⁾. In questo senso il matrimonio rappresenta un singolarissimo punto di sutura tra natura e grazia, in cui una realtà naturale — in tutta la sua ricchezza e con tutte le sue dimensioni — viene ad essere assunta nei disegni salvifici al posto di un sacramento per mezzo del quale si attua « l'indole sacra e la struttura organica della comunità sacerdotale » (LG, 11) che è la Chiesa. Si potrebbe dire, in modo volutamente paradossale, che questo senso di naturalità di quella realtà elevata da Cristo alla dignità sacramentale va di pari passo con la comprensione della radicalità e completezza della sua trasformazione ad opera di Cristo Sposo che si rende intimamente presente nel matrimonio e nella famiglia⁽¹¹⁾. Si riscopre così il senso del dono divino, indispensabile per capire la sacramentalità. Tale « dono sacramentale »⁽¹²⁾ si trova in piena continuità con il dono del principio che è la realtà della famiglia di fondazione matrimoniale. Cercare di separare questi due doni, pur con il lodevolissimo intento di mettere in risalto il carattere soprannaturale del matrimonio cristiano in un contesto sociale secolarizzato, comporta ammettere una sorta di dualismo che è alieno dal vero senso cristiano. Ad una tale mentalità può facilmente conseguire sia l'ammissione di un matrimonio meramente profano sia una configurazione del matrimonio nella fede che si stacca da ogni fondamento naturale (espressa talvolta ad es. mediante una benedizione delle unioni irregolari).

4. *La rivisitazione di alcuni problemi canonistici legati alla sacramentalità del matrimonio.*

Questi approfondimenti teologici sono di grande interesse per un'adeguata comprensione del rilievo canonico della sacramentalità del matrimonio.

⁽¹⁰⁾ 22 novembre 1981, n. 68.

⁽¹¹⁾ Questa profonda armonia è perfettamente evidenziata da S. COTTA, *Sacramentalità e realtà esistenziale del matrimonio*, in AA.VV., *Famiglia, diritto e diritto di famiglia*, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano 1985, pp. 15-34.

⁽¹²⁾ L'espressione è adoperata nella già ricordata *Lettera alle Famiglie*, n. 19.

Anzitutto, mi pare che nelle varie questioni aperte circa la rilevanza della sacramentalità nel sistema matrimoniale canonico le precedenti riflessioni possano essere di non poco giovamento. A mio parere, risulta poco congruente con la ricordata peculiarità del sacramento del matrimonio evidenziata dalla *Familiaris consortio* il cercare di stabilire dei requisiti speciali di capacità e di volontà nei nubendi per sposarsi sacramentalmente, oppure il tentare di determinare un nuovo contenuto dell'oggetto del consenso matrimoniale. Ad essere sacramentalizzati in modo pieno e radicale sono tutti quegli elementi del matrimonio umano. Attribuire alla sacramentalità un rilievo giuridico autonomo a questi effetti implicherebbe cadere nell'ipotesi dei due matrimoni. Certamente la sacramentalità interpella la libertà umana per rispondere alla grazia, ma lo fa con quella generosità e con quel rispetto per tale libertà che consentono di comprendere l'esistenza di matrimoni sacramentali in cui l'obiettività del dono sacramentale (legato al carattere battesimale dei coniugi) resta infruttuosa, ma senza che perciò possa ritenersi inesistente la realtà umana e sacramentale del matrimonio (compresa sempre la sua intrinseca dimensione familiare).

Questa prospettiva rafforza, a mio avviso, la validità di certe soluzioni tradizionali, che forse non sono state finora convenientemente giustificate. Su questa linea, si può ricordare il tema della legittimità dell'introduzione di una forma canonica *ad validitatem*. Le perplessità a tale riguardo manifestatesi ai tempi del Concilio tridentino sotto il profilo sacramentale — attinenti l'intangibilità della forma essenziale dei sacramenti — e risolte attraverso l'analogia con gli impedimenti⁽¹³⁾, possono essere più agevolmente sciolte attraverso la considerazione della forma come espressione istituzionale della socialità umana delle nozze, con cui è in perfetta continuità l'ecclesialità del matrimonio dei battezzati. La determinazione dell'espressione visibile di quest'ultima può essere oggetto di interventi della normativa canonica, analoghi a quelli della società civile per qualunque matrimonio, senza che ciò implichi nessun'alterazione essenziale del segno sacramentale del matrimonio (al quale, peraltro, non è univocamente applicabile la dottrina dell'ilemorfismo sacramentale, dal momento che il segno sacramentale del matrimonio è già pienamente

(13) Cfr. L. CASTÁN LACOMA, *El origen del capítulo « Tametsi » del Concilio de Trento contra los matrimonios clandestinos*, in *Revista Española de Derecho Canónico*, 16 (1959), pp. 613-666.

determinato sul piano naturale, e non ha quindi bisogno di una ulteriore determinazione ad opera di certe formule sacramentali ⁽¹⁴⁾).

Per quel che riguarda l'intenzione richiesta perché i cristiani si sposino validamente, l'impostazione enunciata conferma l'intuito della dottrina tradizionale che non prospettava un'intenzione specificamente sacramentale, e considerava che soltanto laddove l'intenzione di escludere la sacramentalità fosse prevalsa rispetto a quella di contrarre matrimonio, essa avrebbe avuto efficacia invalidante il consenso ⁽¹⁵⁾. Per respingere il dono della sacramentalità del matrimonio tra battezzati, occorre pertanto rifiutare lo stesso matrimonio. L'eccezionalità di un tale atteggiamento estremo — veramente condizionante la volontà matrimoniale — non fa altro che confortare questa soluzione, poiché si evita così che i problemi di fede o di pratica religiosa possano intaccare direttamente la possibilità di unirsi in vero matrimonio (l'influsso indiretto, nella misura in cui l'allontanamento da Dio comporta anche una perdita di chiarezza e di vigore sul piano etico, è fin troppo evidente) ⁽¹⁶⁾. Non va dimenticato quanto di buono e di connesso con il soprannaturale vi sia in un matrimonio valido ma infruttuoso ⁽¹⁷⁾.

⁽¹⁴⁾ Cfr. J. HERVADA-P. LOMBARDÍA, *El Derecho del Pueblo de Dios*, vol. III-1, cit., pp. 165 s.

⁽¹⁵⁾ Si pronuncia in tal senso anche T. RINCÓN PÉREZ, *La exclusión de la sacramentalidad como capítulo autónomo de nulidad matrimonial*, in questa *Rivista*, 6 (1994), pp. 465-487. L'attuale giurisprudenza rotale non è uniforme al riguardo, come si desume dalle sentenze pubblicate nel recente volume *Sacramentalità e validità del matrimonio nella giurisprudenza del Tribunale della Rota Romana*, Città del Vaticano 1995, pp. 157-284, con una guida ragionata alla fine di C. GULLO (pp. 285-292).

⁽¹⁶⁾ Mi sembra che la stessa soluzione, che riscopre il senso tradizionale del requisito della prevalenza, vada applicata pure all'*error determinans* circa la dignità sacramentale del matrimonio (cfr. can. 1099). Com'è ben noto, nel Codice del 1983 si allude alla sacramentalità in questo can. 1099, ed invece non si fa menzione di essa nel can. 1101 concernente l'esclusione con un positivo atto di volontà. Ciò si spiega per le ragioni di opportunità ecumenica che condussero ad omettere l'esplicitazione di qualunque efficacia invalidante dell'esclusione della sacramentalità, accontentandosi di un'allusione indiretta nel canone sull'errore. Principale fautore di una tale sorta di compromesso redazionale, affinché non si potesse dire che i matrimoni misti con protestanti fossero da ritenere nulli in molti casi, fu il Card. Ratzinger durante la Congregazione plenaria della Pontificia Commissione per la Revisione del CIC nel 1981 (cfr. Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis - Acta et documenta Pontificiae Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo, *Congregatio plenaria diebus 20-29 octobris 1981 habita*, Città del Vaticano 1991, pp. 452-460).

⁽¹⁷⁾ Nello stesso n. 68 di *Familiaris consortio*, immediatamente dopo il brano riportato prima circa la specificità del matrimonio-sacramento in quanto sacramento di

Non essendo richiesta un'intenzione specificamente sacramentale, neppure può esigersi *ad validitatem* un'accettazione della dimensione soprannaturale dei doveri coniugali (come ad es. l'educazione cattolica della prole⁽¹⁸⁾). È sufficiente che la persona assuma liberamente l'impegno matrimoniale nella sua verità umana, e ciò rappresenta precisamente un canale sacramentale per la vita della grazia. Ancor meno convincente risulta postulare una capacità speciale nei battezzati nubendi per adempiere gli obblighi specificamente cristiani del matrimonio, poiché tale capacità è un dono soprannaturale che si elargisce gratuitamente con lo stesso sacramento matrimoniale — presupposto il dono radicale del battesimo — ai cristiani che esercitano la loro capacità naturale di sposarsi, e non comporta dunque nessuna ulteriore capacità umana oltre a quella richiesta per l'unione coniugale tra qualunque uomo e donna.

5. *Il ruolo del matrimonio e della famiglia nel diritto della Chiesa.*

Ma la visione dell'intrinseca sacramentalità del matrimonio e della sua portata familiare non solo può gettare luce su questi dibattiti canonistici tradizionali o contemporanei. Essa è destinata soprattutto a fondare una rinnovata prospettiva di fondo riguardante il ruolo del matrimonio e della famiglia nel diritto della Chiesa. Sco-

una realtà già esistente nell'economia della creazione, si legge in proposito: « La decisione dunque dell'uomo e della donna di sposarsi secondo questo progetto divino, la decisione cioè di impegnare nel loro irrevocabile consenso coniugale tutta la loro vita in un amore indissolubile ed in una fedeltà incondizionata, implica realmente, anche se non in modo pienamente consapevole, un atteggiamento di profonda obbedienza alla volontà di Dio, che non può darsi senza la sua grazia. Essi sono già, pertanto, inseriti in un vero e proprio cammino di salvezza, che la celebrazione del sacramento e l'immediata preparazione alla medesima possono completare e portare a termine, data la rettitudine della loro intenzione ». Sono d'accordo con C. BURKE (*La sacramentalità del matrimonio: riflessioni canoniche*, in AA.VV., *Sacramentalità e validità del matrimonio*, cit., p. 155) nel considerare che questi insegnamenti della *Familiaris consortio* debbono far ritenere non accolte dal Magistero le tesi sulla fede nel sacramento del matrimonio contenute nel documento della Commissione Internazionale di Teologia, « *Foedus matrimoniale* ». *Propositiones de quibusdam quaestionibus doctrinalibus ad matrimonium christianum pertinentibus*, 1-6 dicembre 1977, specialmente al n. 2.3 (in *Enchiridion Vaticanum*, 6/492).

(18) In senso conforme, benché con motivazioni diverse non incompatibili con quella addotta da me, cfr. A. STANKIEWICZ, *L'esclusione della procreazione ed educazione della prole*, in AA.VV., *La simulazione del consenso matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1990, pp. 169-174.

prendo tutto il rilievo sacramentale di ciò che è la realtà naturale matrimonial-familiare, la loro dimensione di giustizia intraecclesiale si espande parallelamente davanti agli occhi del canonista. Egli non può più sentirsi appagato della sola risoluzione dei problemi di validità del patto coniugale, poiché è l'intera famiglia cristiana che gli si svela nella sua ecclesialità, ivi compresa la sua giuridicità canonica.

Ciò non significa operare una sorta di assorbimento dei c.d. effetti meramente civili del matrimonio nel sistema canonico: una tale ghehettizzazione dei cristiani, per quanto potesse apparire attraente, li distinguerebbe dal resto della società civile in un modo certamente incompatibile con la dimensione secolare di tutta la Chiesa, e ancor di più con la specifica indole secolare dei fedeli laici (per contro, può essere molto opportuno attivare la dimensione giuridico-civile di certi aspetti dell'azione associata delle famiglie cristiane, come ad es. nelle loro iniziative scolastiche⁽¹⁹⁾). Si tratta invece di cogliere appieno la dimensione ecclesiale e canonica di quella trama di rapporti giuridici — intesi realisticamente come rapporti di giustizia — che rappresentano l'ossatura della famiglia (rapporti tra i coniugi, tra genitori e figli), di quegli altri rapporti da essi derivanti (tra parenti in tutte le direzioni), nonché dei rapporti aventi come soggetto la stesse famiglie, tra di loro e rispetto alla Chiesa (e dunque rispetto a tutti gli altri soggetti ecclesiali: dalla Chiesa universale alle comunità ecclesiali più piccole, senza dimenticare le realtà d'indole associativa).

Di fronte a questo panorama può facilmente sorgere l'impressione che si vada fuori dal campo propriamente giuridico, per sconfinare nelle ampiezze dell'azione apostolica e pastorale della Chiesa nell'ambito familiare. Certamente l'azione della Chiesa in questo campo supera di gran lunga gli aspetti giuridici, ma questi vanno colti adeguatamente, non cedendo ad una visione di stampo positivista che vede nel diritto solo una tecnica coercitiva. Il diritto ecclesiale di famiglia non può essere ridotto alle tecniche giuridico-canoniche (amministrative, processuali, penali, ecc.) da applicare in materia (le quali peraltro sono fondamentali per l'operatività specificamente giuridica, e, potendo essere migliorate, non vanno abbandonate, anzi andrebbero magari riestese a campi così delicati come

⁽¹⁹⁾ Cfr. il mio art. *Le iniziative apostoliche dei fedeli nell'ambito dell'educazione. Profili canonistici*, in *Romana*, 6 (1990), pp. 279-294.

quello della separazione coniugale — pensando soprattutto ai problemi concernenti la cura dei bambini —, la cui giusta operatività civile lascia spesso a desiderare).

Bisogna recuperare il realismo e la positività della concezione classica del diritto come oggetto della virtù della giustizia, alla luce della quale anche il patologico ed il coattivo trovano il loro adeguato posto. È nella vita stessa dei coniugi e dei loro figli che va cercato il quotidiano del loro vivere la giustizia intraecclesiale nella sua dimensione familiare (quando ad es. i coniugi si aiutano reciprocamente e proprio in quanto tali a raggiungere la santità, e quando allevano con l'intera loro vita i figli nella fede, ma anche quando essi fanno partecipare tutta la Chiesa dei doni della loro Chiesa domestica, con una dimensione di giustizia in tale partecipazione ⁽²⁰⁾). Questa visione supera in radice ogni distacco tra diritto e vita (senza cadere però nella fallacia sociologista, che elimina l'essenziale dover essere del diritto).

Questa concezione può avere anche molte ripercussioni sul piano dell'operatività tecnica del diritto. Anzitutto, negli stessi processi di nullità matrimoniale, che non possono essere concepiti né attuati in modo che siano di fatto staccati dalla considerazione del bene integrale del matrimonio e della famiglia. In essi da sempre ha trovato spazio una mentalità veramente pastorale, che non si sofferma alla questione della sola validità del matrimonio, ma tiene conto anche di quella della liceità, e pertanto cerca di ottenere se possibile la convalidazione (cfr. can. 1676). Anche deve trovar posto una considerazione della situazione dei figli, e più a monte una mentalità che, essendo veramente convinta del bene del matrimonio e della famiglia, aiuti nella scoperta della verità quale unico autentico fondamento di ogni azione autenticamente pastorale in questo campo ⁽²¹⁾. D'altra parte, il raccordo operativo tra il momento dell'ammissione alle nozze e quello dell'accertamento della sua esistenza fluisce anche naturale dall'impostazione che sto prospettando: l'eccessivo scarto tra gli esiti di tali momenti (una qualche differenza rimarrà sempre, essendo legata ai limiti umani) può rivelare difetti sia in un momento che nell'altro, e per tutt'e due è indispensabile una vera mentalità giuri-

⁽²⁰⁾ Si può riconoscere un rapporto ecclesiale di diritto-dovere tra tutte le famiglie cristiane avente come oggetto le esigenze giuridiche fondamentali del loro essere famiglie. Perciò, l'ingiustizia tra i coniugi e con i figli rappresenta anche un'ingiustizia più ampia, rispetto all'intera società ecclesiale.

⁽²¹⁾ Sulla pastoraltà del diritto della Chiesa, cfr. GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alla Rota Romana*, 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990), pp. 872-877.

dico-canonica. Perciò, anche la giuridicità del procedimento di ammissione alle nozze riacquista tutto un significato, che va ben al di là di ogni mero formalismo vuoto e burocratico, e che include un sostegno pastorale per aiutare a suscitare veri atteggiamenti matrimoniali-familiari nei nubendi.

Molte altre conseguenze si potrebbero far derivare da questa visione, ad es. nell'ambito della dimensione familiare dell'esercizio dei *tria munera Ecclesiae* da parte di tutti i fedeli, o sul piano dell'organizzazione ecclesiastica, laddove ha sempre meno senso una troppo rigida separazione tra il mondo giudiziario con i suoi interventi processuali ed il mondo della pastorale familiare (quasi come se il primo non fosse pastorale, ed il secondo non dovesse anche tener conto della costitutiva dimensione giuridica del matrimonio e della famiglia). Ma, ben conscio che queste mie riflessioni non pretendono di esaurire l'argomento, vorrei concluderle sottolineando che un diritto ecclesiale che davvero voglia situarsi al centro delle questioni ecclesiali deve attingere molto di più a quella che Giovanni Paolo II chiama la prima e la più importante via della Chiesa: la famiglia ⁽²²⁾. Così, tra l'altro, anche sotto questo profilo il diritto della Chiesa apparirà sempre più come un diritto veramente sacramentale, situato nel cuore stesso del mistero ecclesiale così come esso si realizza su questa terra.

(22) Cfr. *Lettera alle Famiglie*, cit., n. 2.